

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-903/19 - 1

### Causa C-903/19

#### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

10 dicembre 2019

**Giudice del rinvio:**

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

2 dicembre 2019

**Ricorrente:**

DQ

**Resistenti:**

Ministre de la transition écologique et solidaire (Ministro della transizione ecologica e solidale, Francia)

Ministre de l'Action et des Comptes publics (Ministro dell'azione e dei conti pubblici, Francia)

---

(OMISSIS)

DQ

(OMISSIS)

Il Consiglio di Stato in sede contenziosa  
(sezione del contenzioso, 4<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> camera  
riunite)

(OMISSIS)

Seduta del 18 novembre 2019

Pronunciata il 2 dicembre 2019

Visto il seguente procedimento:

Il sig. DQ ha chiesto al tribunal administratif de Strasbourg (tribunale amministrativo di Strasburgo, Francia) di annullare per eccesso di potere la decisione del 10 luglio 2014 con la quale il direttore regionale dell'ambiente, della pianificazione e dell'edilizia abitativa (DREAL) dell'Alsazia ha respinto la sua domanda di trasferimento dell'equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti presso il sistema pensionistico dei funzionari dell'Unione europea, nonché la decisione del 17 settembre 2014 con la quale il vicedirettore regionale della DREAL ha respinto il suo ricorso amministrativo avverso tale decisione. Con sentenza (OMISSIS) del 19 ottobre 2016, il tribunal administratif (tribunale amministrativo) ha respinto la sua domanda.

Con atto di impugnazione, replica e nuova memoria, depositati rispettivamente il 30 novembre 2016, il 29 giugno 2017 e il 24 dicembre 2018 (OMISSIS), il sig. DQ ha chiesto al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

- 1) di annullare tale sentenza;
- 2) in subordine, di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale (OMISSIS) [testo della questione pregiudiziale]; (OMISSIS)
- 3) di decidere la causa nel merito accogliendo la sua domanda di annullamento della decisione del 10 luglio 2014 e della decisione del 17 settembre 2014 e ordinando al direttore regionale dell'ambiente, della pianificazione e dell'edilizia abitativa dell'Alsazia di concedere il trasferimento dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione acquisiti presso il sistema pensionistico dei funzionari dell'Unione europea, entro il termine di un mese dalla notifica della decisione, con una penalità di EUR 100 per ogni giorno di ritardo;
- 4) (OMISSIS) [domanda relativa alle spese]

Egli sostiene che la sentenza impugnata è viziata:

- da irregolarità (OMISSIS) [descrizione del vizio di forma dedotto];
- da difetto di motivazione (OMISSIS) [descrizione del difetto di motivazione dedotto];
- da errore di diritto, nella parte in cui statuisce che le decisioni impugnate non sono viziate da incompetenza (OMISSIS) [descrizione del vizio di incompetenza dedotto];
- da errore di diritto e violazione del principio di uguaglianza, nella parte in cui statuisce che il beneficio del trasferimento dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea è riservato unicamente ai funzionari

dell'Unione europea che sono assegnati per la prima volta presso un'amministrazione di uno Stato membro.

(OMISSIS) Il ministro dell'economia e delle finanze chiede il rigetto dell'impugnazione. Egli sostiene che i motivi addotti dal ricorrente sono infondati.

(OMISSIS) Il ministro di Stato, che è il ministro **per la transizione ecologica e solidale**, e il **ministro per la coesione del territorio** chiedono il rigetto dell'impugnazione. Essi sostengono che l'autore della decisione impugnata è l'ufficio pensioni dello Stato e, inoltre, che i motivi dell'impugnazione sono infondati.

(OMISSIS) Il ministro dell'azione e dei conti pubblici chiede il rigetto dell'impugnazione. Egli sostiene che i motivi addotti dal ricorrente sono infondati.

(OMISSIS) [menzione della procedura]

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 267 dello stesso;
- il regolamento n. 31 (CEE), 11 CEEA del Consiglio del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, come modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004;
- il code des pensions civiles et militaires de retraite (codice delle pensioni di vecchiaia civili e militari);
- il code de la sécurité sociale (codice di previdenza sociale);
- il decreto n. 2009-1052 del 26 agosto 2009;
- il code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa);

(OMISSIS)

(OMISSIS) [dettagli procedurali]

Considerando quanto segue:

- 1 Dal fascicolo presentato ai giudici di merito risulta che il sig. DQ, agente titolare della funzione pubblica dello Stato dal 1° settembre 2006, tecnico superiore dello sviluppo sostenibile presso la direzione dipartimentale dei territori del Basso Reno, è stato collocato in aspettativa per motivi personali dal 1° aprile 2011 al 31 agosto 2013, periodo durante il quale ha lavorato come agente contrattuale presso la Commissione europea. Dopo essere tornato alla sua amministrazione di origine

al termine di tale periodo di aspettativa, egli ha chiesto il trasferimento, al sistema pensionistico dei funzionari pubblici dello Stato, dell'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione acquisiti presso il sistema pensionistico dei funzionari dell'Unione europea, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004. La sua domanda è stata respinta con due decisioni del 10 luglio e del 17 settembre 2014. Il sig. DQ ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunal administratif de Strasbourg (tribunale amministrativo di Strasburgo) che respinge la sua domanda di annullamento di tali decisioni.

Sulla regolarità della sentenza impugnata:

- 2 (OMISSIS) [esame e rigetto del motivo vertente sull'irregolarità formale della sentenza, irrilevante ai fini della questione pregiudiziale]
- 3 (OMISSIS) [esame e rigetto del motivo vertente sul difetto di motivazione, irrilevante ai fini della questione pregiudiziale]

Sulla fondatezza della sentenza impugnata:

Per quanto riguarda l'incompetenza da cui sarebbero inficiate le decisioni controverse:

- 4 (OMISSIS).  
(OMISSIS) [esame e rigetto del motivo relativo all'incompetenza dell'autore delle decisioni]

Per quanto riguarda l'ambito dei beneficiari del diritto al trasferimento dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione:

- 5 Il sig. DQ sostiene che il tribunal administratif de Strasbourg (tribunale amministrativo di Strasburgo) ha commesso un errore di diritto e ha violato il principio di uguaglianza allorché ha dichiarato che ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, reso applicabile agli agenti contrattuali dall'articolo 109, paragrafo 1, del Regime applicabile agli agenti contrattuali delle Comunità europee introdotto dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica il regolamento [n. 259/68], l'«*entrata in servizio*» deve essere intesa solo come l'assegnazione iniziale dell'agente presso un'amministrazione nazionale, con esclusione del caso del suo rientro in servizio a seguito di un'aspettativa per motivi personali. Ai sensi di tali disposizioni: «1. Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per: / – entrare al servizio di un'amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale

*che abbia concluso un accordo con l'Unione, (...) ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale attualizzato alla data del trasferimento effettivo dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati presso l'Unione».* La risposta al motivo dedotto dipende dalla questione se il beneficio delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII del regolamento relativo allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti, come modificato dal regolamento [n. 723/2004], sia riservato ai soli funzionari e agenti contrattuali assegnati per la prima volta presso un'amministrazione nazionale dopo essere stati assunti come funzionari, agenti contrattuali o agenti temporanei in un'istituzione dell'Unione Europea, o se i funzionari e gli agenti contrattuali che rientrano in servizio presso un'amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni in un'istituzione dell'Unione Europea ed essere stati, durante tale periodo, messi in aspettativa o in congedo per motivi personali, ne possano parimenti trarre beneficio.

- 6 L'interpretazione delle disposizioni invocate del regolamento dell'Unione europea, decisiva per la soluzione della controversia sulla quale deve pronunciarsi il Conseil d'État (Consiglio di Stato), presenta serie difficoltà. Occorre, pertanto, adire la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, fino a quando essa si sia pronunciata, sospendere il procedimento sull'impugnazione del sig. DQ.

**DECIDE:**

Articolo 1: Il procedimento di impugnazione avviato dal sig. DQ è sospeso fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea si sia pronunciata sulla seguente questione:

Se il beneficio delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII del regolamento relativo allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, sia riservato solo ai funzionari e agli agenti contrattuali assegnati per la prima volta presso un'amministrazione nazionale dopo essere stati assunti come funzionari, agenti contrattuali o agenti temporanei in un'istituzione dell'Unione europea, oppure se sia altresì accessibile ai funzionari e agli agenti contrattuali che rientrano in servizio presso un'amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni presso un'istituzione dell'Unione europea ed essere stati, durante tale periodo, collocati in aspettativa o in congedo per motivi personali.

Articolo 2: (OMISSIS) [notifica alle parti]

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS) [menzione della procedura, composizione, firme]

DOCUMENTO DI LAVORO